

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta:

« Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza » (1979) (Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri; Milia; Caruso ed altri; Andreotti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Modifiche al trattamento economico dei militari dei Corpi di polizia per la integrale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di stipendio » (1769) (D'iniziativa dei senatori Murmura e Colella);

« Abolizione della detrazione di sei anni di anzianità agli appuntati e di quattro anni di anzianità ai carabinieri e gradi corrispon-

denti, ai fini degli aumenti periodici, per i militari appartenenti all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. Ripristino in loro favore dell'indennità militare mensile, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Aumento del limite di età per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. Riduzione degli anni di servizio per la promozione ad appuntato » (1808) (D'iniziativa dei senatori Vignola e Albanese);

approvazione del disegno di legge n. 1979, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1769 e 1808 e stralcio dell'articolo 3 di quest'ultimo disegno di legge, che diviene disegno di legge n. 1808-bis (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 608, 610, 613 e passim
ALBARELLO . . . . .	613
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	614
MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	610, 613, 614
ROSA, relatore alla Commissione . . . . .	609, 610

(1) Il disegno di legge n. 1808-bis ha assunto il seguente titolo: « Ripristino di indennità a favore degli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi di polizia e speciali ».

**Discussione e approvazione:**

« Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica » (2002) (D'iniziativa del deputato De Meo) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 615, 617
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	617
ZENTI, relatore alla Commissione . . . . .	615

**INTERROGAZIONI****Svolgimento:**

PRESIDENTE . . . . .	604, 606, 608
ALBARELLO . . . . .	605, 607
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	604, 606

La seduta ha inizio alle ore 10,55.

Sono presenti i senatori: Albarello, Bernardinetti, Bonaldi, Burtulo, Carucci, Celi-donio, Di Benedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Niccoli, Pelizzo, Rosa, Tanucci Nannini e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e per l'interno Mariani.

ALBARELLO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Svolgimento di interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Albarello. Ne do lettura:

ALBARELLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se corrispondono al vero le percentuali di incidenti aerei, con perdita del pilota e del mezzo, riguardanti gli « F-104-G » della nostra Aeronautica militare, riportate dalla stampa tecnica specializzata. Secondo detta stampa, infatti, la percentuale di incidenti sarebbe superiore, presso la nostra Aeronautica militare, di quanto non lo sia presso l'aviazione militare della Repub-

blica federale tedesca, che pure tante polemiche ha sollevato negli ambienti militari e politici di quel Paese.

L'interrogante, ove risultassero vere le notizie e la percentuale di incidenti in rapporto al numero di aerei in dotazione, desidera conoscere l'opinione del Ministro a proposito di 163 « F-104-S » per il rinnovo parziale della linea di volo, secondo quanto risulta dalla relazione che accompagna la tabella per la Difesa del bilancio dello Stato per il 1971 ». (int. or. - 2335)

GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa. Un raffronto tra i dati statistici degli incidenti ad aerei F-104 in Germania e in Italia è scarsamente significativo, ai fini di un giudizio sull'affidabilità del mezzo sotto il profilo della sicurezza, in quanto le due aviazioni operano in situazioni ambientali e in condizioni organizzative sensibilmente differenti. Per rendere valido il raffronto occorrerebbe distinguere gli incidenti a seconda delle cause (professionali, tecniche, meteorologiche, eccetera), il che, in base alle informazioni disponibili per la parte tedesca, non è possibile.

Più pertinente sembra invece raffrontare gli incidenti occorsi all'aeroplano in parola con quelli relativi ad altri aviogetti in dotazione all'Aeronautica italiana.

Così operando, risulta che, pur essendo l'F-104 l'unico apparecchio della classe Mach 2, con le connesse superiori caratteristiche, l'indice di mortalità dei piloti è inferiore a quello degli altri aviogetti e quello di perdita del mezzo solo di poco superiore.

Ad un'analisi ravvicinata risulta poi provato che, negli incidenti all'F-104, la componente « macchina » influisce solo in parte modesta e comunque in limiti tecnicamente accettabili per un velivolo di caratteristiche operative molto elevate. Le altre cause sono da ricercare nel fattore « uomo ». Questo interviene in maniera sempre più pesante negli incidenti di volo in genere in quanto, mentre la tecnica avanza producendo mezzi sempre più complessi, le possibilità psicofisiche dell'organismo umano, anche se sorvegliate e curate, permangono immutate e sono quindi messe alla prova sempre più « ai limiti »

e con margini di reazione che si vanno restringendo.

Ad un esame obiettivo, il giudizio che si può esprimere è, sinteticamente, che il velivolo F-104 non ha messo in evidenza nel campo della sicurezza del volo alcun comportamento anomalo rispetto agli altri velivoli a getto impiegati dalla nostra Aeronautica.

Circa poi l'intendimento di completare il rinnovo della linea di volo con il ricordato apparecchio anziché con velivoli similari, quali ad esempio il *Phantom* o il *Mirage*, si chiarisce che alla base di tale intendimento stanno le seguenti considerazioni: il velivolo in questione risponde pienamente alle esigenze operative nei differenti ruoli di impiego; la scelta si è presentata economicamente più vantaggiosa per il costo iniziale e per i riflessi sulla bilancia dei pagamenti; la standardizzazione della linea offre evidenti vantaggi nei settori dell'addestramento e dei costi di gestione.

Non va, infine, omissis che una notevole quota della produzione è effettuata dall'industria nazionale, con considerevoli benefici sia nel campo dell'occupazione operaia che in quello dell'aggiornamento delle tecnologie produttive.

**A L B A R E L L O .** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, ho avuto già occasione di intrattenere il Parlamento sull'argomento in questione nel corso di un intervento svolto in Aula quando, a costo di annoiare i colleghi, riportai i pareri tecnici di una rivista specializzata del settore, « Aviazione e Marina ». Per sommi capi posso ricordare che il parere di tale rivista era il seguente: il velivolo non presenta effettivamente difetti di costruzione ma, essendo altamente sofisticato, essendo preparato cioè per un altro compito e per un altro tipo di armamento, la sua trasformazione in apparecchio da caccia provoca quella maggiore incidenza di sciagure e di inconvenienti per i motivi che lo stesso onorevole Sottosegretario ci ha indicato: la disparità fra la sempre maggiore sofisticazione del mezzo e le capacità psico-tecniche dei piloti, le quali evidentemente non possono superare le

possibilità dell'organismo umano. In altri termini, l'F-104 è una macchina talmente complicata — questa la ragione della critica — che, pur non avendo difetti apprezzabili, fa registrare una percentuale di incidenti maggiore di qualunque altro velivolo.

Quando la questione fu posta in Germania, si disse che ciò dipendeva dalla differenza di capacità di riflessi fra gli aviatori tedeschi e quelli di altre nazioni, giacché i primi — non avendo avuto per un lungo periodo, subito dopo la guerra, efficienti scuole di aviazione — erano praticamente piloti improvvisati. La rivista citata ha, però, battuto in breccia tale argomento dimostrando che la percentuale di incidenti presso la nostra Aeronautica militare è addirittura superiore a quella che si registra presso l'aviazione militare della Repubblica federale tedesca.

La tesi fatta propria oggi dall'onorevole Sottosegretario era sostenuta in Germania — guarda caso — dal Ministro della difesa Von Hassel, il quale non mancò di elogiare la bontà del mezzo e di parlare di « deficienze momentanee » fino a che lo stesso suo figlio, Joachim Von Hassel, perì in un incidente alla guida di un F-104.

Ora, dopo quanto avvenuto in Germania, dopo che la Repubblica federale tedesca ha eliminato dalla propria linea di volo l'F-104 ritenendolo pericolosissimo, dopo che lo stesso è stato rifiutato da tutte le altre nazioni della NATO, voler rinnovare la nostra linea di volo acquistando altri 100 aerei di tale tipo significa non tener sufficientemente conto del bene più prezioso, cioè della vita dei nostri piloti. Nè ha valore, onorevole Sottosegretario, dire che la produzione dell'F-104 reca considerevoli benefici all'industria nazionale, giacché non è giusto che per fornire commesse alle nostre aziende si debba impiegare un velivolo che negli ambienti dei piloti militari è definito una « bara volante ».

Per tali ragioni ritengo un gravissimo errore acquistare altri 100 F-104 e, pur dolendomi di essere in contrasto con l'onorevole Sottosegretario, non posso che dichiararmi insoddisfatto della sua risposta.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

**PRESIDENTE.** Passiamo ora ad una interrogazione del senatore Sema. Ne do lettura:

**SEMA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nonostante la legge sulla revisione e sulle modalità per le servitù militari, nonostante gli impegni e le assicurazioni fornite dal Ministero nel senso che nuove servitù non sarebbero imposte, il V Comiliter di Padova ha continuato nel sistema vessatorio ed antidemocratico di imporre nuovi pesanti vincoli agli Enti locali e alle popolazioni.

Il fatto più recente riguarda il comune di Moruzzo, dove il Comiliter fissa altri 10.000 metri quadrati soggetti a vincolo e ancora 40.000 ne richiede l'Aeronautica, mentre già il territorio comunale è soggetto a notevoli e pesanti restrizioni di carattere militare.

Si chiede, inoltre, se il Ministro non ritenga di dover intervenire per far revocare la decisione delle autorità militari e se non ritenga doveroso intervenire presso le stesse per imporre un maggiore rispetto delle esigenze delle popolazioni che ripetutamente ed unitariamente hanno protestato contro le presenti e sempre più estese servitù militari ». (int. or. - 1483)

Poichè il senatore interrogante non è presente, l'interrogazione deve intendersi decaduta ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del Regolamento.

La terza e ultima interrogazione è del senatore Albarello e di altri senatori. Ne do lettura:

**ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO, MASCIALE e LI VIGNI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere nei confronti dei presidenti nazionali delle Associazioni d'arma, riuniti in comitato d'intesa, per il comunicato gravissimo dell'ottobre 1971 nel testo del quale vengono, con intenzione, strumentalmente accostate le supposte azioni antinazionali e contro le Forze armate con la discussione sul riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza.

È del tutto evidente, infatti, che il problema dell'obiezione di coscienza esiste, ma chi

ne tratta in Parlamento non si è mai sognato di tendere con ciò a recare nocimento al prestigio delle Forze armate. La legge sull'obiezione di coscienza si è già conclusa positivamente al Senato della Repubblica e attualmente forma oggetto di attento esame alla Camera dei deputati.

Gli interroganti stimano, pertanto, opportuno un intervento del Governo affinché sia troncato il tentativo di porre il Parlamento in contrasto con le Forze armate, con il pretesto dell'obiezione di coscienza, mentre è vero, al contrario, che il Parlamento ha sempre difeso il prestigio delle Forze armate ed ha curato il soddisfacimento delle esigenze delle stesse (vedi approvazione, ad esempio, dell'aumento del soldo ai militari).

Gli interroganti richiamano, ancora una volta, l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa sul fatto che le Associazioni d'arma sono istituzionalmente apartitiche e ricevono sovvenzioni anche cospicue da parte dello Stato, mentre comunicati come quello che si deplora si inseriscono intenzionalmente nella spinta eversiva dei cosiddetti "amici delle Forze armate" che, come tutti sanno, sono strumentalizzati da un ben identificato movimento politico che si rifà ad un passato nefasto che tante tragedie ha generato nelle Forze armate e nel corpo vivo della Nazione ». (int. or. - 2599)

**GUADALUPI,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Secondo il vigente ordinamento, il Ministro della difesa ha, nei riguardi delle Associazioni d'arma giuridicamente riconosciute, una « alta sorveglianza », che si estrinseca in un controllo di mera legalità degli atti delle associazioni medesime al fine di assicurarne la rispondenza formale alle norme legislative e statutarie.

La responsabilità dell'iniziativa alla quale si riferiscono gli onorevoli interroganti non può, peraltro, essere fatta risalire alle Associazioni d'arma, promanando essa dal Comitato d'intesa, che — come è stato chiarito in analoghe circostanze — è un organismo di fatto, sottratto a qualunque azione di controllo da parte dell'Amministrazione militare. E ciò anche se tale organismo risulta costituito dai presidenti delle associazioni

stesse, dovendo la relativa adesione essere considerata quale manifestazione dell'ampia autonomia che la nostra legislazione riconosce alle persone giuridiche private, alla cui disciplina sono soggette le associazioni in parola.

D'altra parte, un attento esame del documento richiamato dagli onorevoli interroganti indurrebbe a ritenere eccessive le preoccupazioni manifestate ove si tenga presente che con esso il Comitato d'intesa, richiamandosi al culto delle tradizioni militari e della Patria, ha inteso sensibilizzare il Parlamento su taluni controversi aspetti della situazione del Paese e in particolare sul problema attuale del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, in ordine al quale sono emerse, anche in sede parlamentare, notevoli perplessità di ordine costituzionale.

Questa conclusione sembra, d'altra parte, trovare conforto nel fatto che copia dell'ordine del giorno in questione è stata inviata indistintamente a tutti i parlamentari. Nè con questa iniziativa è da ritenere violata la norma statutaria che sancisce l'apoliticità delle associazioni in parola, potendosi essa inquadrare, per la sua peculiare caratteristica, nel più ampio contesto della conservazione ed esaltazione di consolidate tradizioni militari italiane, compiti questi che non possono essere considerati divergenti dalle finalità istituzionali delle associazioni medesime.

**A L B A R E L L O .** Si tratta, onorevole Sottosegretario, di una risposta che mi lascia di stucco, perchè si cerca di eludere il problema. Si dice, infatti, che il Comitato d'intesa è un qualche cosa di differente dalle Associazioni d'arma in quanto tali. Ma lo stesso onorevole Sottosegretario, nella sua risposta, sostiene che il Comitato d'intesa non è rappresentato nel documento in quanto tale, bensì come sommatoria di tutti i presidenti delle Associazioni d'arma, i quali hanno parlato per tutte le loro associazioni. Quindi, il non voler attribuire al Comitato d'intesa la sommatoria delle varie Associazioni d'arma costituisce un modo non elegante ma goffo di sfuggire alla domanda. Ed è altresì un modo di sfuggire all'interrogazione asserire che il documento in questio-

ne rientrerebbe nella libertà di parola e di espressione e nei diritti statutari conferiti alle Associazioni d'arma. Quando nel documento si muove un attacco alla discussione in Parlamento dell'obiezione di coscienza, non ci si riferisce all'obiezione in quanto tale, su di cui è ammissibile possano esserci pareri discordi, bensì si considera la discussione stessa come il principale — se non ricordo male — degli argomenti delle forze eversive che lottano contro le Forze armate. Ma, cari colleghi della democrazia cristiana, il disegno di legge sull'obiezione di coscienza l'avete approvato anche voi, sia pure sotto un differente angolo visuale. Ebbene, approvandolo, avete forse ritenuto di compiere un'opera di eversione contro il sentimento nazionale e contro le Forze armate? Io non lo credo, perchè sono convinto che sia voi che noi, affrontando il problema dell'obiezione di coscienza, abbiamo tenuto assolutamente disgiunti i due concetti; abbiamo, cioè, ritenuto che l'obiezione di coscienza riguardi alcuni casi straordinari, che si tratti di un problema sul quale il Parlamento deve pronunciarsi. Per cui il fatto che le Associazioni d'arma abbiano attribuito alla discussione sull'obiezione di coscienza uno scopo eversivo e offensivo contro le Forze armate conferma la mia convinzione che si sia voluto muovere un attacco al Parlamento che ha esaminato il problema. Infatti, nel documento vi è una frase in cui si sostiene che la discussione sull'obiezione di coscienza costituisce un fatto eversivo, di contestazione contro le Forze armate. Ed è su questo punto che l'onorevole Sottosegretario non ha dato la risposta che avevo sollecitato.

Nego nella maniera più assoluta che la discussione sull'obiezione di coscienza possa essere considerata a tale stregua e, pertanto, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta del Governo, proprio perchè accede alla tesi di queste Associazioni d'arma, che per definizione dovrebbero essere apartitiche e apolitiche, e che invece si prestano a queste strumentalizzazioni di carattere politico ben definite, che rientrano in tutta la grande manovra in atto tra i cosiddetti amici delle Forze armate, per i quali noi saremmo degli antipatrioti, solo i comitati tricolori sarebbero i difensori della Patria, la

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

Patria sarebbe in pericolo e così via, mentre se vi è una verità politica dimostrabile in questo momento in Italia è proprio questa: che gli amici del nostro Paese sono quelli che non vogliono la guerra e che non l'avevano voluta neppure nel 1939; mentre i nemici del nostro Paese e delle Forze armate sono coloro i quali hanno mandato i nostri soldati a morire con le scarpe di cartone in una guerra che il popolo italiano non voleva.

Questo è il fondo del problema, al quale il Governo si è sottratto a mio avviso in maniera non corretta nei confronti del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza** » (1979) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri; Milia; Caruso ed altri; Andreotti ed altri);

« **Modifiche al trattamento economico dei militari dei Corpi di polizia per la integrale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di stipendio** » (1769), d'iniziativa dei senatori Murmura e Collella;

« **Abolizione della detrazione di sei anni di anzianità agli appuntati e di quattro anni di anzianità ai carabinieri e gradi corrispondenti, ai fini degli aumenti periodici, per i militari appartenenti all'Arma dei**

**carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. Ripristino in loro favore dell'indennità militare mensile, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, aumento dei limiti di età per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. Riduzione degli anni di servizio per la promozione ad appuntato » (1808), d'iniziativa dei senatori Vignola e Albanese;**

**approvazione del disegno di legge n. 1979, con assorbimento dei disegni di legge numeri 1769 e 1808; stralcio dell'articolo 3 di quest'ultimo disegno di legge, che diviene il disegno di legge n. 1808-bis**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza** », testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pazzaglia, Nicolai Giuseppe, Turchi; Milia; Caruso, Fregonese, Maschiella, Flamigni, Pochetti, Arzilli, Lavagnoli, D'Alessio, Maulini, D'Ippolito, Malfatti; Andreotti, Buffone, Allocca, Azaro, Barberi, Baldi, Barbi, Bianco, Boldrin, Bologna, Bottari, Boffardi Ines, Bosco, Caiati, Calvetti, Castellucci, Cavaliere, Ceruti, Cortese, Cristofori, Cocco Maria, de Meo, Dall'Armellina, Di Lisa, Di Leo, Di Giannantonio, Fusaro, Fracassi, Felici, Lima, Lobianco, Lucchesi, Granelli, Maggioni, Drago, Sorgi, Radi, Semeraro, Vaghi, Stella, Spadola, Salomone, Bertucci, Patrini, Vecchiarelli, Canestrari, Schiavon, Lospinoso Severini, Laforgia, Marotta, Merenda, Villa, Vallengiani, Traversa, Simonacci, Foschi, Sangalli, Zamberletti, Rognoni, Tantalo, Turnaturi, Mancini Antonio, Urso, de Stasio, Spora, Fornale,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

Bima, Perdona, già approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge: « Modifiche al trattamento economico dei militari dei Corpi di polizia per l'integrale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di stipendio », d'iniziativa dei senatori Murmura e Colella, e del disegno di legge: « Abolizione della detrazione di sei anni di anzianità agli appuntati e di quattro anni di anzianità ai carabinieri e gradi corrispondenti, ai fini degli aumenti periodici, per i militari appartenenti all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della Guardia di finanza, di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. Ripristino in loro favore dell'indennità militare mensile, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Aumento del limite di età per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza. Riduzione degli anni di servizio per la promozione ad appuntato », d'iniziativa dei senatori Vignola e Albanese.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Informo la Commissione che sono pervenuti i pareri, tutti favorevoli alla prosecuzione dell'iter del provvedimento n. 1979, delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>. Sul disegno di legge n. 1769 vi è il parere favorevole della 9<sup>a</sup> Commissione e quello contrario della 5<sup>a</sup> Commissione. Tale ultima Commissione ha invece espresso parere non ostativo sul disegno di legge n. 1808.

Prego il senatore Rosa di voler riferire alla Commissione sui predetti disegni di legge.

**R O S A**, *relatore alla Commissione.* All'ordine del giorno della seduta odierna è posta la discussione dei disegni di legge nn. 1979, 1769 e 1808, assegnati alla nostra Commissione in sede deliberante. Affinchè lo esame possa essere il più completo di notizie e di argomentazioni, ritengo doveroso premettere che il primo disegno di legge, cioè quello n. 1979, è stato già approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (difesa) della Camera dei deputati nella seduta del

18 novembre scorso in un testo risultante dall'unificazione di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge di iniziativa governativa. Trattasi, in particolare, delle proposte di legge n. 2915, 3176, 3193 e 3221, d'iniziativa rispettivamente dei deputati Pazzaglia ed altri; Milia; Caruso ed altri; Andreotti e altri; mentre il disegno di legge d'iniziativa del Governo, recante il n. 3637, è stato presentato dai Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio.

L'oggetto concerne modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Pertanto, tutte le proposte di legge della Camera dei deputati e quella del Governo sono state raggruppate in un unico testo, sul quale la nostra Commissione dovrà esprimere il suo avviso, che il relatore si augura sia di approvazione, come è già avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento. Ma ciò potrà avvenire se e quando il disegno di legge numero 1979 assorbisse altri due atti legislativi. Infatti, contemporaneamente al disegno di legge n. 1979, sono all'ordine del giorno, come già l'onorevole Presidente ha annunciato, i disegni di legge nn. 1769 e 1808, a firma dei senatori Murmura e Colella il primo, e Vignola e Albanese il secondo.

Questi due provvedimenti sono interamente assorbiti dal disegno di legge n. 1979, essendo perfettamente identica la materia trattata. Da un esame comparativo dei tre testi, infatti, si rileva che le norme contenute nel disegno di legge n. 1979 sono uguali a quelle degli altri due disegni di legge. Talchè gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1769 vengono assorbiti dagli articoli 2 e 4 del n. 1979; così come gli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge n. 1808 si ritrovano, rispettivamente, negli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1979.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

Per completezza di esposizione, al fine di adottare un deliberato legislativamente perfetto, dirò che resta fuori, perchè tratta materia diversa, l'articolo 3 del disegno di legge dei senatori Vignola e Albanese.

Di questo argomento parlerò più diffusamente nel corso della mia esposizione. Comunque, fin da questo momento faccio presente che il predetto articolo 3 riguarda la indennità militare, un argomento non contenuto nel testo unificato pervenutoci dalla Camera dei deputati. Sicchè tale articolo andrebbe stralciato. Questa mia ultima proposta trova ragione nel fatto che, diversamente, potrebbe essere impossibile pervenire ad una concreta conclusione della discussione nella seduta odierna, rendendosi necessario un rinvio, per cui tante legittime aspettative andrebbero deluse, senza un valido motivo.

Ritengo, pertanto, di poter proporre l'esame, quale testo base, del disegno di legge n. 1979 così come approvato dalla corrispondente Commissione difesa della Camera dei deputati, prevedendo fin da ora l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 1769 e 1808; inoltre, lo stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1808, che diverrebbe il disegno di legge n. 1808-bis, con il seguente nuovo titolo: « Indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa delle Forze di polizia e del Corpo degli agenti di custodia ».

Chiedo, pertanto, all'onorevole Presidente e alla Commissione di volersi cortesemente esprimere in ordine a queste mie proposte.

**P R E S I D E N T E .** Ritengo che la soluzione da lei prospettata sia del tutto corretta e funzionale, perchè corrisponde ad interessi di praticità per la prosecuzione del nostro lavoro legislativo e ci consente di pervenire ad una rapida conclusione.

Se non si fanno osservazioni, rimane pertanto stabilito che il disegno di legge n. 1979 costituirà il testo base della discussione degli articoli.

**M A R I A N I ,** sottosegretario di Stato per l'interno. Per informazione della Commissione posso aggiungere che le proposte

fatte dal relatore possono lasciare tranquilla la coscienza di chiunque sia chiamato ad esaminare questa materia, se si adotta anche qui il criterio, già seguito dalla Camera dei deputati, di sollecitare con un ordine del giorno il rapido esame della materia di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 1808, che per il resto verrebbe assorbito.

**R O S A ,** relatore alla Commissione. Ho già predisposto un ordine del giorno in tal senso.

In merito al disegno di legge n. 1979, dirò, dunque, che l'attuazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relative al riassetto delle posizioni retributive, ha avuto, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia, degli agenti di custodia e forestali dello Stato, le seguenti negative ripercussioni: applicazione sui nuovi stipendi delle normali ritenute previdenziali ed erariali, da cui erano prima esenti; detrazione di sei anni per gli appuntati e di due anni per i militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato in servizio continuativo, ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di stipendio, mentre in precedenza era computabile tutto il servizio.

Le ritenute previdenziali ed erariali conseguono all'innovazione, apportata dal riassetto, di sostituire la « paga » dei militari di truppa con lo « stipendio ». In effetti, prima del riassetto, percependo i militari interessati al presente provvedimento una paga giornaliera per il fatto di essere considerati salariati, le loro spettanze finanziarie non erano soggette ad alcuna ritenuta. Nella nuova posizione in cui sono venuti a trovarsi, pertanto, ai detti militari vengono applicate le stesse ritenute che tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione subiscono per assicurarsi il beneficio del trattamento di quiescenza. Tali ritenute operano però in misura sensibile, e cioè per il 15,405 per cento sullo stipendio dell'appuntato e per il 12,965 per cento su quello dei militari di truppa delle forze di polizia e dei corpi speciali.

Per poter valutare l'incidenza notevole che hanno le ritenute, riferirò, a titolo di esempio, le cifre relative alla retribuzione mensile media, al netto, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri con due figli a carico, al 1° gennaio 1971: l'appuntato, che prima del riassetto percepiva una paga mensile di lire 169.625, dopo il riassetto ha avuto uno stipendio di 204.030 lire, che però, decurtato di ben 34.405 lire di ritenute (pari al 15,405 per cento), si riduce ad uno stipendio netto di lire 169.635, sicchè il beneficio scompare. Altrettanto è avvenuto per il carabiniere in servizio continuativo, il quale prima del riassetto percepiva la somma di lire 151.310 e dopo il riassetto si è visto attribuire uno stipendio di lire 184.415, su cui operano ritenute per il 12,965 per cento, pari a lire 33.105, che riportano lo stipendio netto alla cifra di 151.310 lire.

Nelle identiche condizioni, ovviamente, vengono a trovarsi i militari di grado corrispondente in servizio continuativo degli altri corpi di polizia.

A completamento delle suddette considerazioni mi preme chiarire alcuni aspetti riferentisi alle detrazioni per gli scatti di stipendio. Nell'attuale sistema retributivo, gli scatti di stipendio, a carattere biennale, hanno lo scopo di adeguare la retribuzione all'anzianità di servizio e di equilibrare il trattamento economico tra i vari gradi. A tal fine, per il personale militare, gli scatti stessi, contrariamente a quanto avviene per i civili, vengono concessi con riferimento all'anzianità di servizio « opportunamente decurtata », anzichè di grado. Finora da tale correzione erano stati esclusi gli appuntati e i carabinieri, in quanto agli stessi non era mai stato attribuito un vero e proprio parametro, essendo la retribuzione basata sul concetto di paga giornaliera e non di stipendio, come per gli ufficiali e i sottufficiali.

A seguito del citato decreto n. 1079, gli appuntati ed i militari di truppa sono stati posti sullo stesso piano retributivo degli ufficiali e dei sottufficiali, subendo di conseguenza anche i riflessi negativi delle decurtazioni di anzianità. Ne è derivato un danno effettivo per gli interessati, i quali, con la operazione « riassetto », hanno ottenuto mi-

glioramenti retributivi irrisori (500-2.000 lire mensili).

Il disegno di legge, pertanto, è volto ad abrogare le detrazioni di sei anni (pari a tre scatti) e di due anni (pari a uno scatto) dall'anzianità di servizio rispettivamente degli appuntati e dei militari dei corpi di polizia e di quelli speciali. L'abrogazione anzidetta tende a ritoccare lievemente, e con effetto dal 1° luglio 1970, data sotto la quale si è proceduto al riassetto delle retribuzioni degli statali, le misure degli stipendi dei militari di truppa delle forze di polizia, con un aumento netto mensile di circa lire 5.500 per gli appuntati e di circa lire 1.800 per i carabinieri e gradi corrispondenti.

A questo punto, a me sembra opportuno approfondire e chiarire il meccanismo che determina gli stipendi ed i motivi per cui le norme in discussione prevedono il ripristino degli scatti biennali. In proposito dirò che gli stipendi del personale militare vengono stabiliti tenendo conto del parametro iniziale, maggiorato di tanti scatti biennali (calcolati nella misura del 2,50 per cento) in riferimento agli anni di servizio complessivamente prestati dagli interessati. Per alcuni gradi sussistono « detrazioni » di anzianità, volte a ridimensionare gli effetti pratici della disposizione di cui al comma precedente. Ad esempio, lo stipendio iniziale di un maresciallo maggiore è corrispondente al parametro 218; la « detrazione » di anzianità è pari a 12 anni. Sicchè, in concreto, lo stipendio iniziale del sottufficiale sarà maggiorato di soli 9 scatti se ha 30 anni di servizio (anni 30 di servizio meno 12 di « detrazione »: si hanno 18 anni, che diviso 2 fanno 9 scatti).

Per i militari di truppa delle forze di polizia non erano mai state stabilite detrazioni di anzianità prima della legge sul riassetto degli stipendi.

Come è noto, nel quadro del riassetto delle posizioni retributive del personale statale (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079) è stato disciplinato anche il trattamento economico degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del personale addetto alle forze di polizia. In tale quadro si è anche tenuta presente l'esigenza di eliminare

alcune sperequazioni che si erano determinate nel precedente trattamento economico. Si dava il caso, infatti, che per effetto della diversa incidenza delle ritenute fiscali e del differente computo di anzianità di servizio pregressa ai fini degli aumenti periodici biennali, la retribuzione mensile degli appuntati, in molti casi, veniva a superare quella dei sottufficiali e, in particolare, quella dei brigadieri.

La nuova disciplina derivante dalla legge sopra ricordata (riassetto delle carriere), nell'intendimento di eliminare gli squilibri e di ristabilire la necessaria omogeneità tra le diverse posizioni retributive, ha attuato la trasformazione del sistema della paga giornaliera degli appuntati e dei militari di truppa in quello dello stipendio mensile, come stretta conseguenza sul piano dello stato giuridico della stabilità conseguita con la legislazione di questi ultimi anni dal predetto personale. Il nuovo sistema ha comportato l'applicazione delle detrazioni per anzianità anche per gli appuntati e per i militari di truppa delle forze di polizia che precedentemente ne erano esclusi. Sicchè nell'applicazione delle norme relative al riassetto delle posizioni retributive per i militari di truppa dei corpi di polizia, dal 1° luglio 1970 è stata stabilita la detrazione di 6 anni (3 scatti biennali) per gli appuntati e di 2 anni (1 scatto) per i carabinieri o gradi corrispondenti, perchè si era creduto, così facendo, di armonizzare le posizioni retributive di tali militari con quelle dei sottufficiali, specie dei gradi inferiori.

C'è da ribadire, inoltre, che sui nuovi stipendi, per omogeneità, si applicano le normali ritenute previdenziali ed erariali da cui prima erano esenti. La previsione, peraltro, soprattutto per taluni aumenti, non s'è dimostrata esatta, in quanto dall'operazione di riassetto ci si attendeva un qualche miglioramento che, per i militari di truppa, non v'è stato. Aggiungo che gli appuntati percepivano, in attesa del riassetto, un acconto di lire 8.000 mensili, talchè l'aumento effettivo conseguito a seguito del riassetto è stato mediamente soltanto di lire 1.000 mensili. Infatti, l'aumento complessivo per un graduato di truppa è stato di lire 9.000 mensili,

dalle quali sono state dedotte le 8.000 lire già avute a titolo di acconto.

Tale situazione, anche se non si sono verificati regressi retributivi, ha determinato nella vasta categoria interessata, soprattutto per l'effetto psicologico derivante dalla mancata realizzazione di benefici più consistenti, un grave malcontento. Sono indubbiamente ragioni di natura psicologica connesse ad aspettative andate deluse, che si ritengono, però, giustificate e valide.

Per ovviare ai prospettati inconvenienti che hanno prodotto stati sperequati, esasperati poi dal raffronto con le posizioni retributive raggiunte nello stesso tempo dai vigili del fuoco, sono state presentate al Parlamento numerose iniziative legislative ed un disegno di legge governativo, che sono stati riuniti in un testo unificato. In tale provvedimento si prevedono: l'anticipazione della promozione a ruolo aperto ad appuntato con 16 anni di servizio a decorrere dal 1972, con 15 anni dal 1973, con 14 anni dal 1974 in poi (articolo 1); l'abolizione *in toto* delle detrazioni in argomento, con decorrenza dal 1° luglio 1970 (articolo 2), che comporterà i seguenti miglioramenti: appuntati, lire 6.890 mensili lorde; carabinieri, lire 2.113 mensili lorde; l'aumento dei limiti di età, con effetto dal 1° gennaio 1972, a 56 anni per i marescialli capi ed ordinari, brigadieri e vicebrigadieri, a 55 anni per militari di truppa, con possibilità per gli interessati, limitatamente al biennio 1972-73, di chiedere l'eventuale applicazione in loro favore dei più bassi limiti oggi previsti (articolo 3).

Quest'ultima norma unifica i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che, attualmente, vengono collocati in congedo con anticipi notevoli rispetto ai pari grado dell'Esercito e degli altri Corpi.

Sempre nel predetto provvedimento, infine, la spesa, valutata in lire 10.884 milioni per il 1971 ed in lire 7.500 milioni per il 1972, sarà iscritta al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, all'inizio della mia

relazione, spero non del tutto insufficiente, ho fatto cenno al problema dell'indennità militare per i militari di truppa delle Forze di polizia. Detta indennità, chiamata anche « mensile », è connessa allo *status* di militare e fu istituita per compensare le particolari spese per l'uniforme e l'equipaggiamento, nonché gli obblighi e le restrizioni del servizio militare. Nel 1965, in sede di conglobamento negli stipendi delle indennità accessorie del personale statale, per i militari di truppa delle Forze di polizia fu interamente assorbita nello stipendio.

Si verifica quindi, attualmente, l'incongruenza che tale indennità viene corrisposta, sia pure in misura inadeguata, agli ufficiali ed ai sottufficiali e non anche agli anzidetti militari di truppa.

Nella proposta di legge Andreotti e nel disegno di legge dei senatori Vignola e Albanese ne era stato previsto il ripristino, nella misura mensile di lire 5.000 per gli ammogliati e di lire 1.000 per i celibi. Nel testo unificato al nostro esame, tale indennità non è prevista.

Si raccomanda, pertanto, al Governo di voler prendere in attento esame la possibilità, per ovvii motivi di giustizia, di ripristinarla, così come era stata proposta dai menzionati atti legislativi.

In proposito presenterò un ordine del giorno, su cui sono certo che il rappresentante del Governo, onorevole Guadalupi, sempre tanto sensibile ai problemi delle nostre Forze armate e di polizia, non vorrà fare mancare il suo autorevole impegno.

L'argomento dà motivo di esprimere al Governo un pensiero di vivo apprezzamento per la sensibilità dimostrata nel presentare il disegno di legge, che, con altri, forma oggetto della nostra discussione.

Onorevoli colleghi, desidero aggiungere che le norme di cui ci occupiamo sono molto attese dagli appuntati e dai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato.

L'annuncio dell'esame definitivo da parte della Commissione difesa del Senato ha suscitato ampi consensi e fiduciosa attesa fra gli interessati, e non solo fra gli interessati,

ma anche fra gli ufficiali ed i sottufficiali, anch'essi ansiosi di vedere riconosciuti e restituiti legittimi diritti a coloro che formano la solida, sicura, fedele base delle Forze di polizia e dei Corpi speciali.

L'abrogazione, in particolare, delle detrazioni di anzianità ai militari di truppa, costituisce un doveroso atto di riconoscimento ad una benemerita categoria di personale che serve la Patria con onore e con ammirevole spirito di sacrificio.

Il relatore ritiene, pertanto, giusto il provvedimento e lo raccomanda all'approvazione della Commissione nella certezza che, anche questa volta, l'invito troverà risposta positiva nella sensibilità sempre dimostrata dagli onorevoli colleghi.

Concludo presentando il seguente ordine del giorno:

« La 4<sup>a</sup> Commissione del Senato,

presi in esame, nella seduta del 2 dicembre, i disegni di legge nn. 1979, 1769 e 1808;

visto che attualmente si verifica l'incongruenza che l'indennità militare viene corrisposta, sia pure in misura inadeguata, agli ufficiali ed ai sottufficiali e non anche ai militari di truppa delle Forze di polizia;

considerato che nei disegni di legge dell'onorevole Andreotti ed altri (n. 3221) e dei senatori Vignola ed Albanese (n. 1808) ne era stato previsto il ripristino nella misura mensile di lire 5.000 per gli ammogliati e di lire 1.000 per i celibi.

impegna il Governo a volere con ogni cortese urgenza predisporre ogni idoneo provvedimento al fine di ripristinare l'indennità militare per i militari di truppa delle Forze di polizia ».

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**M A R I A N I ,** sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo sia sull'impostazione della relazione, sia sulla proposta del relatore.

**A L B A R E L L O .** Mi arrendo alle vostre argomentazioni. Al riguardo mi sia consentito di rilevare che anche da me è venuta una delegazione di guardie di pubblica si-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

curezza della mia città per ribadire l'assurdità che l'indennità militare sia pagata soltanto agli ufficiali ed ai sottufficiali e non anche ai militari di truppa. È un fatto che ha suscitato scandalo e risentimento in misura tale che noi non ne abbiamo l'idea. Così dicasi per la indennità di rischio, che è elevatissima per gli alti gradi, nulla per quelli inferiori. Si tratta, insomma, di una inconcepibile sperequazione, di una serie di omissioni che hanno determinato nei militari di truppa della pubblica sicurezza e dei carabinieri uno stato d'animo esasperato.

Ho ritenuto mio dovere far presente questa situazione. D'altro canto ne hanno parlato ampiamente anche i giornali. Perciò aderisco all'ordine del giorno, con l'intesa però che il Governo s'impegni a presentare immediatamente un provvedimento riparatore di questa inconcepibile situazione. In questo senso gradirei un preciso affidamento del Governo.

**MARIANI**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha già provveduto a farlo alla Camera dei deputati con una pubblica dichiarazione e l'accettazione di un apposito ordine del giorno.

**GUADALUPI**, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho difficoltà a ribadire che il Governo, come ha già dato chiara dimostrazione di voler arrivare a modificare sostanzialmente il trattamento economico dei militari di truppa, presentando sin dal 1° ottobre 1971 il testo del disegno di legge n. 3637, sul quale si sono verificate poi larghe convergenze di proposte di iniziativa parlamentare, e avendo preso atto della volontà del Parlamento, ha accettato, in sede di approvazione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, un analogo ordine del giorno presentato dai deputati Lombardi Mauro Silvano e Savoldi, nel quale è riecheggiato integralmente quanto oggi propone il senatore Rosa.

Fatte, dunque, ovviamente salve le ragioni di ordine puramente finanziario, il Governo si impegna ad accettare, almeno per ora come ulteriore fase di studio avanzato, la sostanza dell'ordine del giorno proposto.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1979.

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Le aliquote di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti di stipendio, previste dalla nota n. 6 alla tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, non si applicano, con effetto dal 1° luglio 1970, nei confronti degli appuntati e dei militari di truppa e gradi corrispondenti in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e forestali dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali, degli appuntati e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, quali risultano stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, sono fissati, con effetto dal 1° gennaio 1972, come segue:

aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale, 59;

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

marescialli dei tre gradi, brigadiere e vicebrigadiere, 56;

appuntato e militare di truppa, 55.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma e per un periodo di 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, i sottufficiali, gli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

In tal caso, la cessazione dal servizio permanente o continuativo si considera ad ogni effetto avvenuta per età.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno 1971, valutato in lire 10.884 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno. All'onere a carico dell'anno 1972, valutato in lire 7.500 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno, di cui lo stesso presentatore, senatore Rosa, ha dato prima lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

A questo punto avverto che, per quanto concerne i disegni di legge nn. 1769 e 1808, essi vengono totalmente assorbiti nel dise-

gno di legge testè approvato, ad eccezione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1808, che viene pertanto stralciato per costituire il disegno di legge numero 1808-bis, con il seguente titolo: « Ripristino di indennità a favore degli appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi di polizia e speciali ».

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (2002), d'iniziativa del deputato De Meo (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica », d'iniziativa del deputato De Meo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione bilancio, presso la quale il provvedimento in un primo tempo aveva suscitato talune perplessità, dopo aver ricevuto delucidazioni e assicurazioni da parte del Governo ha modificato il suo precedente atteggiamento ed ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge.

Prego il senatore Zenti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z E N T I , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, non deve trarre in inganno il titolo del disegno di legge, che meritava invero di essere diversamente formulato, in quanto esprime, nel testo attuale, un mero riferimento alla legge n. 1137 del 1955, relativa all'avanzamento di tutti gli ufficiali delle varie Armi e dei vari Corpi.

Di fatto, il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, interessa esclusivamente i tenenti colonnelli dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina militare.

Non sarà inutile ricordare che la finalità primaria della legge n. 1137, detta anche « legge di avanzamento », è quella di assicurare agli ufficiali uno sviluppo di carriera che giovi alle esigenze funzionali delle Forze armate e, in pari tempo, alle giuste attese degli interessati. Per questo la legge stessa fissa le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare e il ciclo delle promozioni annuali, in modo tale da consentire un sufficiente spazio di scelta all'Amministrazione della difesa e, contemporaneamente, agli ufficiali di essere valutati più volte prima di essere colpiti dai limiti di età.

Si è accertato, tuttavia, che le finalità perseguite dalla legge n. 1137 non sono state in parte raggiunte, specie per alcuni gradi dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina militare, in particolare per gli ufficiali reclutati nel periodo bellico o nell'immediato dopoguerra.

Il lamentato inconveniente si registra, in particolare, per il grado di tenente colonnello degli anzidetti Corpi presso i quali gli interessati vengono valutati con un ritardo che a volte raggiunge i tre anni; valutazione che nei prossimi anni, per alcuni di essi, non potrà neppure aver luogo, in quanto taluni ufficiali saranno colpiti dai limiti di età.

È pertanto interesse della Marina militare estendere il campo di scelta dei migliori elementi da far progredire in carriera e non deludere altresì le legittime aspirazioni degli interessati; ciò al fine anche di evitare ripercussioni negative nei gradi inferiori degli anzidetti Corpi, ai cui ufficiali occorre far intravedere la possibilità di una carriera il più possibile aperta.

Il provvedimento in discussione intende sanare l'anormale situazione dianzi esposta, con la previsione — peraltro limitata al triennio 1971-1973 — di alcune promozioni aggiuntive al grado di colonnello nei due Corpi più volte citati.

In corrispondenza dell'aumento delle promozioni annuali è altresì necessario, per una esigenza tecnica, prevedere l'aumento delle aliquote dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione. Con le limitate promozioni aggiuntive, che verrà subito definendo, nel ciclo triennale 1971-1973 si dovrebbero ridurre di circa due anni i tempi di valutazione dei tenenti colonnelli di commissariato e delle capitanerie di porto della Marina militare.

L'articolo 1 riguarda i tenenti colonnelli del Corpo di commissariato militare marittimo; esso prevede l'aumento delle promozioni al grado di colonnello di due unità per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di una unità per l'anno 1973, nonché un proporzionale aumento delle aliquote di valutazione. Vale a dire che, anziché tre o quattro promozioni, come previsto dalla tabella 2 allegata alla legge n. 1073, se ne faranno cinque o sei per gli anni 1971 e 1972 e quattro o cinque per l'anno 1973.

L'articolo 2 riguarda i tenenti colonnelli delle capitanerie di porto; esso prevede l'aumento delle promozioni al grado di colonnello di tre unità per ciascuno degli anni 1971 e 1973 e di due unità per l'anno 1972, nonché un proporzionale aumento delle aliquote di valutazione. Vale a dire che, anziché tre o quattro promozioni, come previsto dalla tabella 2 allegata alla legge n. 1073, se ne faranno sei o sette per gli anni 1971 e 1973 e cinque o sei per l'anno 1972.

Negli articoli 1 e 2 del provvedimento sono contenute norme secondarie, attinenti alla tecnica dell'avanzamento, e su di essi pertanto non ritengo nè utile nè necessario soffermarmi.

Il provvedimento abbraccia un periodo di tre anni, dopo di che si rientrerà nei termini di promozione previsti dalla tabella 2 allegata alla legge n. 1073; esso è pertanto limitato nel tempo ed è sperabile che gli inconvenienti lamentati possano essere in tale periodo in buona parte eliminati.

Non sarà inutile ricordare, infine, che il provvedimento in discussione è quasi la copia fotografica, in formato ridotto, della legge 10 luglio 1969, n. 375, che fu una specie di « beneficiata » generale a favore dei

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria e artiglieria, dei tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale, dei tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza e — all'articolo 2 della stessa legge — dei capitani di fregata, cioè di ufficiali pari grado con i tenenti colonnelli commissari e di porto considerati da questo disegno di legge.

Il relatore è dunque favorevole al disegno di legge e confida che anche gli onorevoli colleghi vorranno esprimere il loro assenso.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**G U A D A L U P I ,** sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si compiace con il senatore Zenti per la sua abituale diligenza. È nostra speranza, che il disegno di legge — definitivamente approvato — soddisfi, sia pure parzialmente, le esigenze di una benemerita categoria di ufficiali, come quella dei ruoli normali del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato di 2 unità in ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di 1 unità nell'anno 1973. Le promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo di commissariato, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento è stabilito in 13 unità per gli anni 1971 e 1972 e in 10 unità per l'anno 1973. Le eccedenze organiche nel quadro di colonnello sono riassorbite,

a decorrere dal 1° gennaio 1974, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro IX — ruolo normale del Corpo di commissariato — della tabella n. 2 annessa alla citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, il numero dei colonnelli commissari, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si procede alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per il 1971, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nel citato primo comma e quelle stabilite al 31 ottobre 1970, seguono i pari grado iscritti nel quadro ordinario. Le promozioni a colonnello da conferire nel 1971, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza 1° gennaio 1971, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando la decorrenza delle promozioni eventualmente già conferite.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato di 3 unità in ciascuno degli anni 1971 e 1973 e di 2 unità nell'anno 1972. Le promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1° gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colon-

4ª COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1971)

nelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1971, 1972 e 1973 è stabilito in 15 unità per gli anni 1971 e 1973 e 11 unità per l'anno 1972. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1974 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, il numero dei colonnelli del ruolo normale delle capitanerie di porto, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973 è determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si

osserva la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

*(È approvato).*

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,50.*